



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 497 definitivo

2004/0169 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Fondo europeo per la pesca

(presentato dalla Commissione)

{SEC(2004) 965}

RELAZIONE

1. La base giuridica degli interventi comunitari nel quadro della politica comune della pesca è il titolo II del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37.
2. Fin dall'inizio, pertanto, la politica comune della pesca ha presentato una significativa componente strutturale. Negli ultimi vent'anni la politica strutturale nel campo della pesca ha consentito di modernizzare il settore nel suo insieme. È necessario continuare in questa direzione, soprattutto per quanto riguarda i nuovi Stati membri, puntando in particolare al mantenimento della qualità dell'occupazione e della redditività del settore a un livello soddisfacente, all'adeguamento della capacità alle risorse della pesca disponibili, alla ricerca di prodotti di alta qualità, all'adozione di tecniche più rispettose dell'ambiente e delle risorse, perseguendo al contempo il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
3. Le condizioni economiche, sociali, ambientali e politiche sono in continuo mutamento. Gli strumenti di intervento comunitari devono adeguarsi ai compiti loro assegnati per restare al passo con la domanda indotta dai mutamenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e sui mercati mondiali, dall'uso di nuove tecnologie, dalla riduzione delle risorse della pesca, dalle necessità di una pesca sostenibile ed ecocompatibile, dalla peggiore qualità dell'acqua nel settore dell'acquacoltura, dalle politiche di sviluppo regionale e dalla domanda dei consumatori.
4. Nel perseguire gli obiettivi specifici della politica comune della pesca, la Comunità deve garantire il futuro a lungo termine delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse e deve, a tale scopo, realizzare adeguamenti strutturali essenziali per ottenere un equilibrio tra risorse e capacità di pesca. La Comunità deve poter disporre dei mezzi per accelerare l'eliminazione della capacità in eccesso e, come priorità assoluta, per supervisionare i piani di ricostituzione o di gestione e altre misure di emergenza in modo economicamente efficace e socialmente equo.
5. La Comunità deve sostenere con maggiore decisione lo sviluppo e la diffusione di tecniche di pesca più compatibili con l'ambiente marino e le risorse della pesca, promuovere gli investimenti per l'acquisto di attrezzi da pesca più selettivi, definire zone di protezione o adottare qualsiasi altra iniziativa privata o congiunta per incentivare la pesca selettiva al di là di quanto previsto dalla normativa comunitaria.
6. Anche lo sviluppo del settore dell'acquacoltura presenta reali potenzialità per la creazione di posti di lavoro remunerativi e di nuove attività economiche. Il settore dell'acquacoltura dovrebbe essere inserito in una prospettiva di sviluppo sostenibile di prodotti di qualità, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.
7. Al fine di proteggere le risorse della pesca sarebbe opportuno ottimizzare la valorizzazione delle catture e dei prodotti, limitando al massimo sprechi e rigetti, mediante una moderna politica di marketing e lo sviluppo di impianti di trasformazione a livello locale per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. In questo ambito il sostegno della Comunità, mirante a rendere idonea al consumo umano la maggiore quantità possibile di prodotti, andrà a beneficio soprattutto delle microimprese e delle piccole imprese.

8. In questa epoca di grandi cambiamenti per il settore alieutico, devono essere avviate iniziative non solo per preservare il capitale umano dell'industria della pesca ma anche per acquisire le competenze necessarie a contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e allo sviluppo dell'acquacoltura, in particolare fornendo agli operatori del settore della pesca una formazione che li accompagni in tutto il loro percorso professionale, favorendo l'accesso dei giovani a questa professione e promuovendo le pari opportunità.
9. Tale contesto inciderà sul tessuto socioeconomico delle zone di pesca costiere che dovrà far fronte a difficoltà indotte, tra l'altro, da mutamenti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, sviluppi sui mercati mondiali, dalla riduzione delle risorse della pesca e dalla necessità di sfruttare in modo sostenibile le risorse naturali e l'ambiente, con particolare attenzione alla qualità delle acque in cui si praticano la pesca e l'acquacoltura. Nei casi di riconversione di zone colpite dalla ristrutturazione del settore della pesca, la Comunità deve essere in grado di adottare misure di accompagnamento. Sarà tuttavia necessario limitare le zone beneficiarie degli interventi di assistenza: non è previsto infatti che il Fondo copra tutte le zone costiere e lacustri della Comunità.
10. Per tenere in maggiore considerazione le caratteristiche particolari delle attività di pesca, legate alla struttura sociale del settore e alle disparità naturali e strutturali tra le differenti aree in cui si pratica tale attività, il Fondo europeo per la pesca dovrebbe poter prestare maggiore assistenza diretta nel quadro di una politica di sviluppo sostenibile delle zone costiere coerente e complementare agli altri strumenti comunitari, in particolare a quelli relativi ai mutamenti strutturali e alla convergenza.
11. Vista la diversità delle zone e delle situazioni all'interno della Comunità e tenendo conto del principio di sussidiarietà, i contributi erogati dal Fondo per lo sviluppo delle zone costiere dovranno far parte di un approccio integrato a livello locale basato su una pertinente strategia territoriale e adattato alla situazione locale, la cui progettazione e attuazione dovranno essere il più possibile decentralizzate, di preferenza con la partecipazione di operatori locali attivi sul terreno e l'adozione di una metodologia "bottom-up".
12. Il Fondo europeo per la pesca, analogamente allo SFOP, avrà un duplice ruolo nel creare valore aggiunto comunitario. In primo luogo, in quanto strumento finanziario che forma parte integrante della politica comune della pesca, esso si affianca alle misure di gestione delle risorse e contribuisce all'adeguamento delle strutture del settore di produzione e degli strumenti di sorveglianza della politica comune della pesca. In secondo luogo esso serve a preservare la coesione delle popolazioni e delle zone impegnate nelle attività di pesca.
13. Come proposto in questa sede, il Fondo europeo per la pesca svolgerà un ruolo di primaria importanza nello sviluppo e nel mantenimento del tessuto socioeconomico delle comunità attive nel settore della pesca, per le quali le alternative economiche restano limitate, perseguendo allo stesso tempo gli obiettivi che il trattato fissa per la PCP.
14. Il Fondo manterrà gli stessi fondamenti e principi degli altri Fondi strutturali: programmazione e sorveglianza pluriennali, partenariato, cofinanziamento,

sussidiarietà e attenzione alle regioni meno favorite e a quelle maggiormente minacciate dall'impatto delle misure di ricostituzione degli stock.

15. Ogni Stato membro dovrà mettere a punto un piano strategico nazionale, che fissi priorità e obiettivi specifici per l'azione del Fondo, sulla base degli orientamenti strategici comunitari per la politica comune della pesca. Il piano strategico, indicante gli interventi e il contributo finanziario del Fondo e le altre risorse necessarie, fungerà da quadro di riferimento per la stesura dei programmi operativi.
16. Per rendere più efficace l'azione del Fondo, la metodologia proposta si basa su strumenti semplificati, ovvero l'intervento comunitario è disciplinato da un unico regolamento e da un unico fondo. I programmi operativi saranno inoltre centrati su un numero limitato di priorità e saranno depurati di tutti i dettagli tecnici che potrebbero renderli di difficile comprensione e applicazione.
17. I cinque assi prioritari sono i seguenti: "misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria", "acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", "misure di interesse collettivo", "sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere" e "assistenza tecnica".
18. Il Fondo sarà attuato applicando i principi della gestione concorrente, quale definita nel regolamento finanziario, e i principi di sussidiarietà e la proporzionalità. I principali aspetti in materia di semplificazione e decentramento sono inseriti nella proposta. In particolare:
 - il processo attuale di programmazione in tre fasi è sostituito da un approccio in due fasi, la prima di natura strategica e la seconda di natura operativa. Inoltre i programmi operativi non saranno più corredati, come avviene ora, di complementi di programmazione indicanti le singole misure, ma delinearanno esclusivamente le priorità dell'intervento;
 - per quanto attiene alla gestione finanziaria, il sistema di pagamenti è stato semplificato e i pagamenti saranno erogati solo a livello delle priorità e non a quello delle misure. Anche il cofinanziamento sarà definito a livello delle priorità;
 - la Commissione inviterà agli Stati membri a stabilire quanto necessario per fornire ragionevoli garanzie di corretta gestione finanziaria in modo che la Commissione possa adempiere le proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio della Comunità. Il concetto di proporzionalità viene inoltre applicato a fini di valutazione, ispezione, comunicazione e appartenenza al comitato;
 - le norme di ammissibilità saranno definite a livello nazionale con alcune eccezioni. La proposta introduce inoltre la possibilità di chiusura parziale;
 - in conclusione il quadro normativo è radicalmente semplificato dal momento che il presente progetto di regolamento dovrà sostituire o modificare le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1260/1999, (CE) n. 1263/1999, (CE) n. 2792/1999 e (CE) n. 366/2001.

19. La dotazione finanziaria del Fondo nell'ambito delle prospettive finanziarie proposte dalla Commissione per il periodo 2007-2013¹ è di 4 963 milioni di euro per l'Europa a 27 Stati membri, grosso modo in linea con l'importo destinato all'Europa a 15 nel periodo 2000-2006 (3 700 milioni di euro). Quanto alla ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Stati membri, la Commissione propone di applicare la metodologia basata su criteri obiettivi utilizzata al Consiglio di Berlino del 1999 per l'obiettivo di convergenza, tenendo conto della necessità di un equo trattamento per le regioni vittime dell'“effetto statistico” dell'allargamento. Le risorse destinate alle regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza saranno ripartite dalla Commissione tra gli Stati membri sulla base dei seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro, entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso.
20. Il pubblico e gli operatori del settore sono stati consultati in merito al futuro strumento per la pesca per il 2007-2013 in occasione di una conferenza europea tenutasi dal 27 al 29 maggio 2004 a Bundora (contea di Donegal) in Irlanda, nel corso della quale circa 300 partecipanti hanno potuto esprimersi in proposito. Essi rappresentavano non solo il settore della pesca nel suo insieme e i competenti organismi governativi, ma anche i consumatori e le ONG. Le conclusioni della conferenza, laddove possibile, sono state incluse nella presente proposta di regolamento.
21. Dalla valutazione di impatto della proposta si evince che gli effetti degli interventi del FEP saranno molteplici: un contributo al raggiungimento di un equilibrio tra le risorse disponibili e lo sforzo di pesca, per compensare le difficoltà socioeconomiche causate dalle tendenze in atto e le ristrutturazioni in corso nel settore, per tutelare l'ambiente marino e migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, per aumentare la sicurezza a bordo dei pescherecci, nonché le condizioni di lavoro, la salute e la qualità dei prodotti.

¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Costruire il nostro avvenire comune. Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013. COM(2004) 101 def., del 10.2.2004.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Fondo europeo per la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

considerando quanto segue:

- (1) L'evoluzione della flotta da pesca comunitaria deve essere disciplinata conformemente alle decisioni che il Consiglio e la Commissione sono chiamati a adottare in base al capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁶.
- (2) L'obiettivo della politica comune della pesca è promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.
- (3) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi come pure alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nella misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (4) L'articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell'attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.
- (5) La componente di sviluppo sostenibile della politica comune della pesca è stata inclusa nel 1993 nelle norme che disciplinano i Fondi strutturali, e la sua attuazione dovrebbe proseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo europeo per la pesca.
- (6) L'obiettivo di sviluppo sostenibile della PCP non può essere adeguatamente perseguito dagli Stati membri dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli Stati membri in un'Unione allargata. Questo obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell'Unione mediante finanziamenti erogati dalla Comunità e mirati alle pertinenti priorità. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 4 del trattato.
- (7) La politica comune della pesca deve comprendere le priorità della Comunità in materia di sviluppo sostenibile quali definite ai consigli europei di Lisbona e Göteborg.
- (8) La programmazione deve garantire un coordinamento del Fondo con gli altri fondi orientati allo sviluppo sostenibile e con i Fondi strutturali e la BEI, coordinamento inteso anche a determinare una combinazione di sovvenzioni e prestiti.
- (9) L'attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.
- (10) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Per apportare un contributo significativo, occorre inoltre rafforzare il partenariato. Quest'ultimo punto interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.
- (11) La Comunità può adottare misure nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non dovrebbe andare oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
- (12) Per semplificare l'attuazione del Fondo e chiarire le competenze degli Stati membri e della Commissione può essere istituita una differenziazione tra le risorse utilizzate dalla Commissione e quelle impiegate dagli Stati membri.
- (13) L'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

- (14) L'efficacia e la trasparenza delle attività del Fondo esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità. Queste responsabilità devono essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo. In applicazione del principio di sussidiarietà, e ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo spetta in primo luogo agli Stati membri.
- (15) Gli articoli 2 e 3 del trattato prevedono l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.
- (16) La Commissione dovrebbe stabilire, in base a procedure obiettive e trasparenti, una ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili, in particolare per quanto concerne le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza.
- (17) Ai fini della programmazione gli stanziamenti disponibili nell'ambito del Fondo dovrebbero essere indicizzati in maniera forfettaria e, se del caso, tale indicizzazione dovrebbe essere oggetto di un adeguamento tecnico anteriormente al 31 dicembre 2010.
- (18) Per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie, favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private, e per tenere più adeguatamente conto della redditività degli interventi, è opportuno diversificare le modalità di intervento del Fondo, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione del Fondo, sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate.
- (19) Per rafforzare il contenuto strategico della politica comune della pesca, coerentemente con le priorità comunitarie in materia di sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe adottare una serie di orientamenti strategici per definire le priorità degli interventi nel quadro della politica comune della pesca.
- (20) Per semplificare le procedure di programmazione, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione da quelle degli Stati membri. A tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati membri, le strategie e le priorità di sviluppo della programmazione e stabilisca l'entità della partecipazione finanziaria comunitaria e le pertinenti modalità di attuazione e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione.
- (21) Per ragioni di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero avvenire unicamente a livello delle priorità, sospendendo il quadro comunitario di sostegno e i complementi di programmazione.
- (22) Occorre semplificare il sistema di programmazione applicando un periodo di programmazione unico di sette anni. A tal fine le modalità di intervento e il numero di regimi di intervento dovrebbero essere ridotti e, di norma, dovrebbero assumere la forma di un programma operativo per Stato membro.
- (23) Occorre stabilire i criteri per definire le zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)⁷.

- (24) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la PCP, riducendone in particolare l'impatto socioeconomico mediante l'attuazione di una politica di sviluppo delle zone costiere.
- (25) Vista la diversità delle zone e delle situazioni all'interno della Comunità e tenendo conto del principio di sussidiarietà, la politica di sviluppo delle zone di pesca costiere dovrebbe far parte di un approccio integrato basato su una pertinente strategia territoriale e adattato alla situazione locale, dovrebbe essere il più possibile basata sul decentramento, dando la precedenza a operatori locali, adottando una metodologia di tipo "bottom-up", consentendo operazioni di portata ridotta e garantendo una partecipazione sostanziale di attori del settore privato.
- (26) L'adozione, da parte del Consiglio, di piani pluriennali di ricostituzione degli stock, affiancati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca nell'ambito del Fondo, costituisce una priorità assoluta.
- (27) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo, o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale, dovrebbero tradursi nell'adozione di piani di gestione pluriennali allo scopo di adeguare la flotta alla nuova situazione.
- (28) È opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca in combinazione con le misure di emergenza adottate dagli Stati membri o dalla Commissione, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.
- (30) La ristrutturazione delle flotte di pesca richiede l'adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.
- (31) È opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e agli armatori in caso di arresto temporaneo dell'attività o di restrizioni tecniche all'uso di talune attrezzature di bordo o metodi di pesca.
- (32) Per il settore della pesca è essenziale pervenire a un equilibrio duraturo tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, tenendo debitamente conto dell'impatto ambientale. È importante, di conseguenza, adottare misure adeguate non solo per preservare la catena alimentare ma anche per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione.
- (33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

⁷ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

- (34) Anche le azioni avviate collettivamente dal settore industriale dovrebbero confluire tra le misure disciplinate dal Fondo.
- (35) Mediante l'assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente.
- (36) L'esecuzione decentrata delle azioni del Fondo da parte degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla corretta gestione finanziaria e al suo controllo.
- (37) L'efficacia e l'impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione.
- (38) È opportuno valutare gli interventi a fini di preparazione e revisione, verificarne l'impatto e inserire la valutazione nel processo di sorveglianza degli interventi; a tal fine è opportuno definire gli obiettivi e i contenuti di ciascuna fase della valutazione.
- (39) Per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile. Tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi.
- (40) Per garantire un'esecuzione efficiente e regolare, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle infrazioni al diritto comunitario.
- (41) È opportuno designare un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di controllo per ciascun pacchetto di interventi e definirne le rispettive competenze. Queste ultime dovrebbero riguardare principalmente la corretta gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari, l'ispezione e il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di diritto comunitario. In quest'ambito occorre prevedere riunioni regolari tra la Commissione e le autorità nazionali responsabili del monitoraggio dell'intervento.
- (42) Occorre specificare che il comitato direttivo è un'istanza nazionale nominata dallo Stato membro, incaricata di seguire l'intervento, verificarne la gestione da parte dell'autorità preposta, assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di attuazione, nonché esaminarne la valutazione.
- (43) Gli indicatori e le relazioni annuali di attuazione sono essenziali ai fini della sorveglianza e occorre definirli con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità della programmazione.

- (44) Fatti salvi i poteri attuali della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo campo.
- (45) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti devono essere semplificate per fare sì che gli impegni di bilancio siano effettuati ogni anno in un'unica volta, conformemente alle prospettive finanziarie pluriennali e al piano di finanziamento degli interventi e che i pagamenti siano corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese effettuate. Secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi eventualmente prodotti dall'anticipo costituiscono risorse dello Stato membro interessato che, per aumentare l'efficacia del Fondo, devono essere destinate ai medesimi fini dell'anticipo stesso.
- (46) Occorre garantire una corretta gestione finanziaria, verificando i giustificativi e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all'osservanza delle responsabilità fondamentali in materia di sorveglianza della programmazione, controllo finanziario e applicazione del diritto comunitario.
- (47) Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie occorre migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le loro previsioni circa l'utilizzo delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni d'ufficio.
- (48) Una sorveglianza efficace è una delle garanzie dell'efficacia dei Fondi strutturali. Occorre migliorare questo aspetto, precisando le responsabilità in materia. Occorre in particolare distinguere le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza.
- (49) Perché le misure cofinanziate dal Fondo siano efficaci è opportuno concedere un anticipo frazionato su due esercizi, in funzione delle disponibilità di bilancio.
- (50) Nell'interesse dell'efficienza e di una sana gestione finanziaria dovrebbe essere applicata la regola del disimpegno (N+2).
- (51) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸, le misure di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di detta decisione o, nel caso di misure di gestione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa decisione.
- (52) Occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati membri in attesa della definizione di piani e regimi di intervento basati sul nuovo sistema.
- (53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 2006, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPITOLO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito "il Fondo") e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Articolo 2

Ambito geografico

1. Le misure del presente regolamento si applicano sull'intero territorio dell'Unione europea.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capitolo IV, relativi allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere, gli Stati membri selezionano le zone ammissibili sulla base dei criteri di cui all'articolo 42, paragrafi 3 e 4.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "settore della pesca", il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

- b) “pescatore”, qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale, riconosciuta come tale dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività;
- c) “persona operante nel settore della pesca”, qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale nel settore della pesca, quale definito alla lettera a);
- d) “peschereccio”, un peschereccio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- e) “acquacoltura”, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto.
- f) “microimpresa e piccola impresa”, una microimpresa o una piccola impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese⁹;
- g) “programma operativo” (PO), un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di priorità;
- h) “programmazione”, il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi prioritari del Fondo;
- i) “asse prioritario”, una delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e definite negli orientamenti strategici comunitari;
- j) “misura”, una serie di azioni finalizzate all’attuazione di un asse prioritario;
- k) “operazione”, un progetto attuato da uno o più beneficiari;
- l) “beneficiario”, un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione delle operazioni. Nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano una singola azione e ricevono l’aiuto pubblico;
- m) “spesa pubblica”, qualsiasi finanziamento pubblico erogato dalle autorità nazionali o locali o proveniente dal bilancio generale delle Comunità europee o qualsiasi finanziamento analogo, inclusi quelli erogati dagli organismi di diritto pubblico di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

⁹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

¹⁰ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

- n) “obiettivo di convergenza”, l’obiettivo definito all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2004 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione¹¹.

CAPITOLO II

Obiettivi e mandato

Articolo 4

Obiettivi

I finanziamenti a titolo del Fondo sono finalizzati a:

- a) sostenere la politica comune della pesca per garantire lo sfruttamento delle risorse in modo tale da creare le necessarie condizioni di sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
- b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria;
- c) rafforzare la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore della pesca;
- d) rafforzare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali;
- e) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone marine, lacustri e costiere interessate da attività di pesca e acquacoltura;
- f) promuovere le pari opportunità nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Articolo 5

Mandato

Gli interventi a favore del settore della pesca sono finanziati dal Fondo europeo per la pesca (di seguito il “Fondo” o il “FEP”). Le misure attuate nel quadro del presente regolamento devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato e degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). Esse accompagnano e integrano, laddove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.

¹¹ GU L [...], [...], pag. [...].

CAPITOLO IV

Principi di intervento

Articolo 6

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle misure nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie.
3. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal Fondo siano conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie, in particolare quelle riguardanti le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici e la protezione e il miglioramento dell'ambiente.
4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (EC) n. 2371/2002.

Articolo 7

Aiuti di Stato

1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.
2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dal programma operativo di cui al titolo III, capitolo I.
3. Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente regolamento relativamente ai contributi finanziari obbligatori di cui al paragrafo 2, sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.

Articolo 8

Partenariato

1. L'intervento del Fondo è deciso dalla Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata "partenariato", tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:
 - a) le autorità regionali, locali e le altre autorità pubbliche competenti;
 - b) le parti economiche e sociali;
 - c) ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione della parità tra uomini e donne.
2. Lo Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore socioeconomico o in altri settori (in appresso: "i partner"). Lo Stato membro garantisce l'ampia ed efficace partecipazione di tutti gli organismi appropriati, conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento ambientale.
3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.
4. Il partenariato include la preparazione e la sorveglianza del piano strategico nazionale, di cui all'articolo 15, nonché la preparazione, l'attuazione e la sorveglianza dei programmi operativi. Gli Stati membri favoriscono la partecipazione di ciascuno dei partner appropriati alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna fase.

Articolo 9

Sussidiarietà e proporzionalità

1. L'attuazione dei programmi operativi è di competenza degli Stati membri che operano negli opportuni ambiti territoriali e nel rispetto delle disposizioni di gestione e controllo definite dal presente regolamento.
2. I mezzi messi in atto dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare secondo l'entità del contributo comunitario. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso dei mezzi utilizzati a fini di valutazione, ispezione e partecipazione della Commissione ai comitati di sorveglianza di cui all'articolo 61 e per le relazioni annuali sui programmi operativi.

Articolo 10

Gestione concorrente

1. Il bilancio comunitario destinato al Fondo viene eseguito nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tuttavia, il bilancio destinato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione diretta. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei principi della buona gestione finanziaria, conformemente all'articolo 274 del trattato.
2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:
 - a) verifica l'esistenza e il corretto funzionamento negli Stati membri dei sistemi di gestione e di controllo, conformemente al titolo VII, capitolo I;
 - b) interrompe, trattiene o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 84, 85 e 86, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria richiesta, secondo le procedure descritte agli articoli 97 e 98;
 - c) verifica il rimborso degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui agli articoli 78, paragrafo 2, 87 e 91.
3. L'applicazione di queste misure consentirà alla Commissione di accertare che gli Stati membri utilizzano il Fondo in maniera legale e corretta e conformemente ai principi della buona gestione finanziaria, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
4. Agli interventi a titolo del Fondo si applicano le disposizioni del titolo II della seconda parte del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

Articolo 11

Parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere vengano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del Fondo, comprese quelle di progettazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.

La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

CAPITOLO IV

Quadro finanziario

Articolo 12

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del Fondo per il periodo 2007-2013, espresse ai prezzi del 2004, ammontano a 4.963 milioni di euro, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato I.
2. Lo 0,8 % delle risorse di cui al paragrafo precedente è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione, quale definita all'articolo 45.
3. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati, a decorrere dal [...], in ragione del [...] annuo.
4. La ripartizione delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1, e non assegnate conformemente al paragrafo 2, deve essere effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo di convergenza.
5. La Commissione garantisce che gli stanziamenti totali annuali provenienti dal Fondo per un determinato Stato membro ai sensi del presente regolamento, incluso il contributo del FESR e del FSE ai sensi del regolamento (CE) n. [...], incluso il contributo del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato ai sensi del regolamento (CE) n. [...] e quello dello strumento di preadesione ai sensi del regolamento (CE) n. [...], nonché il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi del regolamento (CE) n. [...], proveniente dalla sezione "Orientamento" del FEAOG che contribuisce all'obiettivo di convergenza, non superino il 4% del PIL di quello Stato membro, quale stimato al momento dell'adozione dell'accordo interistituzionale.

I regolamenti degli strumenti finanziari menzionati, diversi dal Fondo, includono una disposizione analoga.

Articolo 13

Ripartizione finanziaria

La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata all'obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro, entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso.

TITOLO II

ORIENTAMENTI STRATEGICI

CAPITOLO I

ORIENTAMENTI STRATEGICI

Articolo 14

Orientamenti strategici comunitari

1. Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo della politica comune della pesca definiscono un quadro per la preparazione e l'attuazione del Fondo. Essi forniscono un quadro di riferimento per il contributo del Fondo all'attuazione del piano strategico nazionale di cui all'articolo 15.
2. Il Consiglio adotta a livello comunitario gli orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura nelle zone di pesca costiere della Comunità per il periodo 2007-2013.

Essi stabiliscono le priorità dell'intervento all'interno di questo asse, quale definito al titolo IV del presente regolamento.
3. Gli orientamenti strategici comunitari sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli orientamenti strategici sono oggetto, se necessario, di una revisione intermedia sulla base della valutazione strategica conformemente all'articolo 48, paragrafo 4.

CAPITOLO II

Piano strategico nazionale

Articolo 15

Piano strategico nazionale

1. Entro tre mesi dall'adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.

2. Il piano strategico nazionale è presentato alla Commissione dopo consultazione delle parti, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 47.
3. Il piano strategico nazionale è oggetto di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.
4. Il piano strategico nazionale deve comprendere tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissare le priorità, gli obiettivi e i termini di attuazione, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l'indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;
 - b) lo sviluppo del settore dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione e commercializzazione;
 - c) la strategia di attuazione necessaria per soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo delle attività di pesca e di raccolta di dati e informazioni sulla PCP;
 - d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;
 - e) la strategia di sviluppo delle zone costiere e i criteri di definizione delle stesse.

Articolo 16

Contenuti del piano strategico nazionale

Il piano strategico nazionale presenta una descrizione succinta dei seguenti aspetti:

- a) la situazione del settore della pesca nel suo insieme;
- b) la valutazione di impatto ambientale;
- c) la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie pubbliche disponibili per l'attuazione della PCP, indicando per ciascuna priorità nazionale di intervento la quota cofinanziata dal Fondo e quella finanziata dai fondi pubblici nazionali laddove necessario.

CAPITOLO III

Seguito strategico

Articolo 17

Relazione sui piani strategici della Commissione e degli Stati membri

1. Entro il 30 aprile 2011 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano strategico nazionale con una sintesi dei principali sviluppi, tendenze e sfide, inclusi quelli relativi all'attuazione degli orientamenti strategici.
2. Entro il 31 ottobre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari.

La Commissione informa il comitato del Fondo di cui all'articolo 100.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO I

Disposizioni generali sul Fondo

Articolo 18

Contenuti del programma operativo

1. I programmi operativi indicano la strategia, le priorità e gli obiettivi specifici in relazione alla politica comune della pesca e ad altre politiche comuni.
2. Gli interventi sono realizzati esclusivamente nella forma di programmi operativi. Gli Stati membri elaborano un programma operativo a livello nazionale previa consultazione dei partner regionali, locali, economici e sociali del settore della pesca e di tutti gli altri organismi competenti, conformemente alla loro struttura istituzionale.

Ogni programma operativo comprende i seguenti aspetti:

- a) le priorità, quali definite negli orientamenti strategici, i loro obiettivi specifici, quantificandoli quando ciò sia possibile, l'impatto atteso e la loro coerenza in relazione al piano strategico nazionale;
 - b) una descrizione succinta delle principali misure previste per l'attuazione delle priorità;
 - c) la complementarità con le azioni pianificate nell'ambito del Fondo di sviluppo rurale e di altri Fondi strutturali;
 - d) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:
 - la prima tabella presenta una ripartizione indicativa per ciascun anno, conformemente all'articolo [...], dell'importo della dotazione finanziaria totale prevista per la partecipazione del Fondo. Sulla partecipazione totale del Fondo il piano di finanziamento deve indicare a parte gli stanziamenti destinati all'obiettivo di convergenza. La partecipazione totale del Fondo deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili;
 - la seconda tabella indica, per l'intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per ciascuna priorità e l'importo destinato all'assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell'obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.
3. I programmi operativi sono elaborati in conformità con gli orientamenti strategici e il piano strategico nazionale.

Articolo 19

Modalità di attuazione dei programmi operativi

1. Nelle pertinenti modalità di attuazione ogni Stato membro indica in particolare i seguenti aspetti:
 - a) la designazione da parte degli Stati membri di tutte le autorità di cui all'articolo 57;
 - b) una descrizione delle procedure di gestione dei programmi operativi, di cui all'articolo 58;
 - c) le azioni finalizzate al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture amministrative per l'attuazione della politica comune della pesca e il

rafforzamento delle capacità amministrative per la gestione e il controllo del Fondo;

- d) una descrizione dei sistemi di valutazione e sorveglianza e la composizione del comitato di sorveglianza di cui agli articoli 46 e 61-63;
 - e) le procedure per verificare l'attuazione del programma operativo, di cui all'articolo 60;
 - f) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - g) le disposizioni per garantire che i programmi operativi siano adeguatamente pubblicizzati, conformemente al dettato dell'articolo 50;
 - h) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;
 - i) la designazione dell'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 69, paragrafo 3.
2. Nei programmi operativi gli Stati membri definiscono le condizioni e le procedure di applicazione per ciascuna delle forme di intervento di cui al titolo IV. In particolare il programma deve indicare chiaramente l'obiettivo di ciascuna misura prevista.

Articolo 20

Elaborazione e approvazione

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo di portata nazionale, previa consultazione dei partner, e lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all'adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.
2. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi e delle priorità definiti negli orientamenti strategici comunitari e nel piano strategico nazionale, tenendo conto della valutazione ex-ante di cui all'articolo 47.
3. Qualora la Commissione ritenga che un determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il piano strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza.
4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell'articolo 18.

Articolo 21

Durata e revisione

1. I programmi operativi si riferiscono a un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
2. Ogni programma operativo è soggetto a riesame qualora emergano difficoltà di attuazione o siano stati introdotti mutamenti strategici significativi o per motivi di corretta gestione e, se necessario, viene modificato per il resto del periodo di programmazione su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 61. Le modifiche tengono conto in particolare delle relazioni annuali della Commissione e delle conclusioni dell'esame annuale, in particolare per modificare o potenziare le priorità della politica comune della pesca, e dei risultati e delle conclusioni della valutazione intermedia di cui all'articolo 48.
3. Entro tre mesi dalla richiesta formale inoltrata da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia sulla domanda di revisione dei programmi operativi.

Articolo 22

Cumulo e sovrapposizione

Nel periodo di ammissibilità un'operazione può beneficiare esclusivamente del contributo di un fondo o di uno strumento finanziario della comunità. Spetta agli Stati membri assicurare il rispetto di tale disposizione.

TITOLO IV

ASSI PRIORITARI

CAPITOLO I

ASSE PRIORITARIO 1 – MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA COMUNITARIA

Articolo 23

Campo di applicazione

Il Fondo contribuisce al finanziamento di:

- a) aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di pescherecci interessati da piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:
- piani di ricostituzione previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - misure di emergenza previste dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca a seguito del mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o di una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di un altro accordo;
 - piani di gestione previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - piani nazionali di uscita dalla flotta di durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;
- b) investimenti relativi ai pescherecci conformemente all'articolo 27;
- c) compensazioni socioeconomiche a sostegno della gestione della flotta, compresa la formazione professionale.

Articolo 24

Programmazione dell'adeguamento dello sforzo di pesca

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 23, lettera a), primo trattino.
2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all'articolo 23, lettera a), primo trattino, devono contenere misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.
3. Essi possono contenere inoltre misure di arresto temporaneo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 e di ogni altra pertinente misura di cui al presente capitolo.
4. Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, i piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca includono la compensazione socioeconomica di cui all'articolo 28.
5. Nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza, gli Stati membri sono tenuti a inserire nei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca misure socioeconomiche di sostegno.
6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Articolo 25

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a). L'arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

Gli aiuti pubblici per l'arresto definitivo versati agli armatori di pescherecci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sui diritti di pesca ad esso associati.

2. Per facilitare l'attuazione dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri possono indire gare di appalto o inviti a presentare proposte.

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base di uno o più dei seguenti criteri obiettivi:

- a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il valore assicurato;
- b) il fatturato realizzato dal peschereccio;
- c) l'età del peschereccio e la sua stazza o potenza motrice espresse rispettivamente in GT o kW.

3. Nella relazione annuale di attuazione, di cui all'articolo 65, gli Stati membri comunicano i risultati ottenuti nell'attuazione dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca. I risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.

Articolo 26

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a

favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall'arresto temporaneo.

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle indennità di arresto temporaneo per pescatori e armatori per un periodo massimo di sei mesi in caso di calamità naturale o altri eventi eccezionali che non derivino da misure di conservazione delle risorse.
3. Nella relazione annuale di attuazione, di cui all'articolo 65, gli Stati membri comunicano i risultati ottenuti nell'attuazione delle misure temporanee di arresto delle attività di pesca.
4. La sospensione stagionale e ricorrente delle attività di pesca non entra in linea di conto per la concessione di indennità o pagamenti nel quadro del presente regolamento.

Articolo 27

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle attrezzature:
 - a) di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito;
 - c) che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
 - d) che permettono di ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca.
2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all'articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un'altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l'investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.
3. In aggiunta ai casi elencati al paragrafo 2, il Fondo può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca, purché i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto alla normativa esistente.

Articolo 27 bis

Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria¹².
2. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.
3. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 28 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell’allegato II.
4. Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:
 - migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
 - promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;
 - promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
 - utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca.

Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 28

Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:
 - a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

¹² GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

- b) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;
 - c) fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento.
2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

CAPITOLO II

ASSE PRIORITARIO 2 – ACQUACOLTURA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Articolo 29

Investimenti nel settore dell’acquacoltura

1. Il Fondo può finanziare investimenti nell’acquacoltura limitatamente agli obiettivi specifici da inserire nei piani strategici nazionali di cui all’articolo 15.
2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.
3. Qualora gli investimenti siano effettuati allo scopo di garantire il rispetto delle norme comunitarie di recente adozione in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti finalizzati a garantire la conformità con tali norme, ma esclusivamente nei limiti fissati dalla legislazione comunitaria.
4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.
5. Non possono essere concessi aiuti ai progetti di cui all’allegato II della direttiva 85/337/CEE¹³, per i quali non siano state fornite le informazioni di cui all’allegato IV della stessa direttiva.

¹³ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Articolo 30

Misure ammissibili

1. Il Fondo finanzia gli investimenti finalizzati a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;
 - b) applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l'impatto ambientale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore della pesca;
 - c) sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
 - d) misure di interesse comune relative all'acquacoltura, come stabilito nel capitolo III del presente titolo, e alla formazione professionale;
 - e) compensazione per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere l'ambiente e a preservare la natura;
 - f) attuazione di misure a fini sanitari o di polizia sanitaria.
2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

Articolo 31

Sostegno alle misure idroambientali

1. Il Fondo può contribuire alla concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere e migliorare l'ambiente e a preservare la natura allo scopo di conseguire gli obiettivi comunitari in materia di pesca e ambiente.
2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:
 - a) le forme di acquacoltura che consentono la protezione e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del territorio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura;
 - b) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;

¹⁴ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

- c) l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91¹⁵.
3. Al fine di ottenere contributi nell'ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. I benefici di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione d'impatto ex ante che deve essere effettuata da un organismo designato dallo Stato membro.
4. L'importo massimo degli aiuti pubblici erogati annualmente a compensazione di un impegno agroambientale è definito ogni anno dallo Stato membro nel suo programma operativo sulla base dei seguenti criteri:
- a) le minori entrate,
 - b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali, e
 - c) la necessità di fornire un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto.

Articolo 32

Misure sanitarie e di polizia sanitaria

Il Fondo può contribuire:

- a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
 - per più di quattro mesi consecutivi; o
 - qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti;
- b) a finanziare l'eliminazione dei rischi patologici in acquacoltura qualora la Commissione abbia approvato un piano di abbattimento ai sensi della decisione 90/424/CEE¹⁶.

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/2004 del 24 febbraio 2004 (GU L 65 del 3.3.2004).

¹⁶ Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

Articolo 33

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.
2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.
3. Qualora gli investimenti siano effettuati allo scopo di garantire il rispetto delle norme comunitarie di recente adozione in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti finalizzati a garantire la conformità con tali norme, ma esclusivamente nei limiti fissati dalla legislazione comunitaria.

Articolo 34

Misure ammissibili

1. Il Fondo sostiene gli investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione per la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese.
2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire a preservare o a incrementare l'occupazione nel settore della pesca e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) migliorare le condizioni di lavoro e la formazione professionale;
 - b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;
 - c) ridurre l'impatto negativo sull'ambiente;
 - d) contribuire a migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
 - e) applicare le nuove tecnologie o sviluppare il commercio elettronico;
 - f) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi della flotta locale.

3. Per investimenti relativi al commercio al dettaglio non sono concessi finanziamenti comunitari.

CAPITOLO III

ASSE PRIORITARIO 3 – MISURE DI INTERESSE COLLETTIVO

Articolo 35

Principi dell'intervento

Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo di durata limitata che, di norma, sarebbero finanziate da imprese private e che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dall'autorità di gestione, e che sono finalizzate a conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

Articolo 36

Azioni collettive

Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti a:

- a) contribuire in modo duraturo a una migliore gestione e conservazione delle risorse o alla trasparenza dei mercati dei prodotti e della pesca e dell'acquacoltura o,
- b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il trattamento dei rifiuti o l'acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,
- c) promuovere il partenariato tra studiosi e operatori del settore della pesca o,
- d) contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4 del presente regolamento.

Articolo 37

Misure intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l'ambiente acquatico.
2. Le azioni devono riguardare l'installazione di strutture fisse o mobili intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica o a ripristinare le vie navigabili interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie.

3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o parapubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dall'autorità di gestione.

Articolo 38

Porti di pesca

1. Il Fondo può finanziare gli investimenti nei porti di pesca che presentano un interesse per l'insieme dei pescatori che se ne servono per contribuire a migliorare l'offerta di servizi.
2. Gli investimenti devono essere indirizzati:
 - a) a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
 - b) alla fornitura di carburante, ghiaccio acqua ed elettricità;
 - c) all'attrezzatura per la manutenzione e la riparazione dei pescherecci;
 - d) al miglioramento delle banchine per incrementare la sicurezza delle operazioni di sbarco e carico dei prodotti;
 - e) alla gestione informatizzata delle attività di pesca.

Articolo 39

Promozione e sviluppo di nuovi mercati

1. Il Fondo può finanziare le azioni collettive miranti ad attuare una politica di incremento del valore e della qualità e di promozione o sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le azioni non devono essere orientate verso specifici marchi commerciali o fare riferimento a zone geografiche e paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio¹⁷.
3. Gli investimenti devono essere indirizzati:
 - a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali;
 - b) allo smaltimento delle eccedenze o delle specie sottoutilizzate che vengono scartate o che non rivestono interesse commerciale;

¹⁷ Regolamento del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del 14 aprile 2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- c) all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- e) alla promozione di prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;
- f) alla certificazione della qualità;
- g) all'etichettatura, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;
- h) a campagne di promozione dei prodotti o finalizzate a migliorare l'immagine del settore della pesca;
- i) alla realizzazione di indagini di mercato.

Articolo 40

Progetti pilota

1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati all'acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall'autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.
2. I progetti pilota di cui al precedente paragrafo hanno l'obiettivo di:
 - a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche relative alla tecnologia sperimentata;
 - b) consentire di effettuare la sperimentazione sui piani di gestione e sui piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico e finanziario e di sperimentare il ripopolamento.

Affinché i risultati possano essere significativi, ogni progetto pilota deve prevedere un'adeguata fase di monitoraggio scientifico.
- 3) I risultati dei progetti pilota finanziati nel quadro del paragrafo 1 devono essere oggetto di relazioni tecniche disponibili al pubblico.

Modifiche dei pescherecci o loro destinazione ad altre attività

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l'egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività non redditizie diverse dalla pesca professionale.

CAPITOLO III

ASSE PRIORITARIO 4 – SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA COSTIERE

Ambito di intervento

1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.
2. Le misure in materia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere devono mirare a:
 - a) mantenere la prosperità socioeconomica di tali zone e il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca costiere sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione socioeconomica in zone confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
 - c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
 - d) sostenere e promuovere la cooperazione tra le zone costiere nazionali e transnazionali.
3. Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone costiere.

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l'estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone ammissibili ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 43

Misure ammissibili

1. I finanziamenti nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere possono essere concessi per:
 - a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
 - b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all'esterno del settore;
 - c) favorire la commercializzazione a livello locale dei prodotti del mare;
 - d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività turistiche;
 - e) proteggere l'ambiente marino, lacustre e costiero per mantenerne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri e proteggere e valorizzare il patrimonio architettonico e naturale;
 - f) ristabilire il potenziale produttivo nel settore della pesca se danneggiato da catastrofi naturali o industriali;
 - g) sostenere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gli operatori delle zone di pesca costiere, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;
 - h) acquisire abilità di organizzazione e presentazione per preparare e attuare la strategia di sviluppo locale.
2. A livello secondario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 15% dell'asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una

strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all'ammodernamento delle navi da pesca.
4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o con una professione che dipende da tale settore.
5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento comunitario.

Articolo 44

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato 'gruppo di azione costiera' (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
3. I GAC possono beneficiare del sostegno del Fondo purché realizzino azioni integrate di sviluppo locale basate su un processo di tipo "bottom-up" e relative a un dato territorio o a una specifica categoria di persone o tipo di progetti. Gli Stati membri garantiscono che i GAC dispongano di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.
4. Il territorio interessato dai GAC deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.
5. In un dato Stato membro o in una data regione, a seconda della natura specifica della struttura istituzionale, i GAC si costituiscono in struttura comune dotata di uno statuto che ne garantisca il corretto funzionamento.

CAPITOLO V

ASSE PRIORITARIO 5 – ASSISTENZA TECNICA

Articolo 45

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,80% della dotazione annuale rispettiva, il Fondo può finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue norme di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.

Tali azioni comprendono in particolare:

- a) studi legati alla preparazione degli orientamenti strategici della Comunità e della relazione annuale della Commissione;
 - b) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale relativi al funzionamento del Fondo;
 - c) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento del Fondo e al grande pubblico, incluse le azioni informative;
 - d) azioni di disseminazione, organizzazione in rete, sensibilizzazione, nonché azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello della Comunità;
 - e) l'installazione, il funzionamento e il collegamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;
 - f) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore;
 - g) l'istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere al fine di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, promuovendo e attuando la cooperazione transregionale e transnazionale e la diffusione di informazioni.
2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, nel quadro di ciascun programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit degli interventi a sostegno dei programmi operativi con un massimale del 5% dell'importo totale di ciascun programma operativo.

3. Su iniziativa dello Stato membro, il Fondo può finanziare, nel quadro di ciascun programma operativo, attività volte a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri in cui tutte le regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza.

TITOLO V

EFFICACIA E PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

CAPITOLO I

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 46

Disposizioni di carattere generale

1. I programmi operativi sono oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, ai sensi degli articoli da 47 a 49.

Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'intervento del Fondo nonché l'attuazione dei programmi operativi. Esse devono inoltre valutarne l'impatto in riferimento agli orientamenti strategici della Comunità, ai piani strategici nazionali e ai problemi specifici che interessano gli Stati membri, tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'impatto ambientale.
2. L'efficacia dell'azione del Fondo viene valutata in funzione dei seguenti criteri:
 - a) l'impatto globale del Fondo sugli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) l'impatto delle priorità inserite nei programmi.
3. Le attività di valutazione di cui al paragrafo 1 sono organizzate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità e sulla base di un partenariato tra lo Stato membro e la Commissione.
4. Gli Stati membri forniscono risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere le valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.
5. La Commissione stabilisce i metodi di valutazione e gli standard applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 100, paragrafo 3.

6. Le valutazioni vengono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell'autorità responsabile della valutazione, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
7. Le valutazioni vengono finanziate dal bilancio per l'assistenza tecnica dei programmi operativi quando sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri e dal bilancio per l'assistenza tecnica della Commissione quando sono effettuate sotto la responsabilità di quest'ultima.

Articolo 47

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante è volta garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici comunitari, i piani strategici nazionali e i programmi operativi, a ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione.
2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante a livello dei programmi operativi nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità dei metodi e delle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 5.

Articolo 48

Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia ha l'obiettivo di esaminare, in tutto o in parte, l'efficacia del programma operativo allo scopo di apportarvi gli opportuni aggiustamenti per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione.
2. Le valutazioni intermedie sono effettuate per programma operativo nel rispetto del principio di proporzionalità sulla base di uno scadenziario che consenta di tenere conto dei risultati in caso di proroga del programma.
3. Le valutazioni intermedie sono organizzate sotto la responsabilità dello Stato membro e su iniziativa delle autorità di gestione in consultazione con la Commissione e in conformità dei metodi e delle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 5. Sono quindi trasmesse al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.
4. La Commissione effettua una valutazione intermedia dell'attuazione degli orientamenti strategici comunitari sulla base di uno scadenziario che permetta di tenere conto dei risultati in ogni decisione relativa alla proroga del programma.

¹⁸ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Articolo 49

Valutazione ex post

1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all'articolo 4 e agli orientamenti strategici comunitari. Essa identifica i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell'attuazione dei programmi operativi, anche in termini di sostenibilità e di buone pratiche.
2. La valutazione ex post è effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione in consultazione con gli Stati membri e l'autorità di gestione, cui spetta raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione.
3. La valutazione ex post deve essere completata entro il 31 dicembre 2015.

CAPITOLO II

Informazione e pubblicità

Articolo 50

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri provvedono a pubblicizzare le operazioni e i programmi cofinanziati e a fornire informazioni in proposito. Le informazioni, destinate ai cittadini europei, sono intese a valorizzare il ruolo della Comunità e a garantire la trasparenza dell'intervento del Fondo.
2. L'autorità di gestione esercita le seguenti competenze:
 - a) adotta le opportune disposizioni affinché il programma operativo sia pubblicizzato presso i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità di diritti e opportunità, le organizzazioni non governative del settore ambientale e le organizzazioni non governative interessate del settore della pesca. L'autorità di gestione fornisce ai soggetti suelencati informazioni sulle opportunità offerte dall'intervento e sulle modalità di accesso al finanziamento;
 - b) informa i beneficiari in merito all'ammontare del cofinanziamento comunitario;
 - c) informa i cittadini europei in merito al ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito dei programmi operativi e ai risultati ottenuti e procura che anche i beneficiari provvedano a trasmettere tali informazioni.
3. Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le iniziative adottate ai fini del presente articolo.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO

CAPITOLO I

PARTECIPAZIONE DEL FONDO

Articolo 51

Intensità dell'aiuto pubblico

L'intensità massima dell'aiuto pubblico è indicata nella tabella riportata nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 52

Partecipazione del Fondo

1. La decisione di adozione di un programma operativo fissa l'importo massimo della partecipazione del Fondo per ciascuna priorità.
2. La partecipazione del Fondo è calcolata in relazione alla totalità della spesa pubblica.
3. La partecipazione del Fondo è stabilita per priorità. Essa è soggetta ai seguenti massimali:
 - a) 75% della spesa pubblica cofinanziata dal Fondo in regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
 - b) 50% della spesa pubblica per i programmi operativi in altre regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza;
 - c) 85% della spesa pubblica per la parte dei programmi operativi riguardante le regioni ultraperiferiche e le isole periferiche greche.
4. In deroga ai massimali elencati al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo ammonta:
 - a) all'85% della spesa pubblica per le azioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 23, lettera a), primo trattino, nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza;
 - b) al 65% della spesa pubblica per le azioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 23, lettera a), primo trattino, nelle regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza;

5. La partecipazione minima del Fondo per priorità ammonta al 20% della spesa pubblica.

Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

6. L'ammontare complessivo del sostegno erogato per un'operazione dal Fondo e da altri aiuti stanziati dal bilancio comunitario non può superare il 90% della spesa pubblica destinata a tale operazione.

Articolo 53

Non cumulabilità

Durante il periodo di ammissibilità, una priorità o operazione non può contemporaneamente beneficiare di contributi erogati da più di un Fondo comunitario. Un'operazione non può contemporaneamente beneficiare di contributi erogati da più di un programma operativo.

Articolo 54

Ammissibilità delle spese

1. È considerata ammissibile alla partecipazione del Fondo ogni spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione di un'operazione tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate anteriormente al periodo di ammissibilità.
2. Si considerano ammissibili alla partecipazione del Fondo soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità secondo criteri preventivamente fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, presentata al momento della revisione di un programma operativo, è ammissibile a partire dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

3. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
4. Non sono ammissibili le spese seguenti:
 - a) IVA;
 - b) interessi passivi;
 - c) spese per l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'azione considerata;
 - d) spese di alloggio.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo lasciano impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

Articolo 55

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione del Fondo resti attribuita a un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro sette anni dalla data della decisione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva.
2. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni modifica di cui al paragrafo 1.
3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità del titolo VIII, capitolo II.
4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese dalle quali siano stati recuperati importi ai sensi del paragrafo 3 non siano ammesse a beneficiare della partecipazione del Fondo.

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

CAPITOLO I

Sistema di gestione e di controllo

Articolo 56

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

1. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi istituiti dagli Stati membri prevedono:
 - a) una precisa definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e una chiara ripartizione delle funzioni nell'ambito di ciascun organismo;

- b) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi che partecipano alla gestione, alla certificazione delle spese e al controllo e nell'ambito di ciascun organismo;
 - c) per ciascun organismo, risorse adeguate che gli consentano di svolgere le funzioni di sua competenza;
 - d) un dispositivo di audit interno efficace;
 - e) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria affidabili e informatizzati;
 - f) un sistema efficace di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'esecuzione dei compiti venga affidata a terzi;
 - g) manuali di procedure relativi alle funzioni da svolgere;
 - h) un dispositivo efficace per la verifica del corretto funzionamento del sistema;
 - i) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata.
2. Le misure di cui alle lettere b), c), d), f), g) e h) sono proporzionate alla spesa pubblica relativa al programma operativo in questione.

Articolo 57

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:
- a) un'autorità di gestione: un'autorità o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire un programma operativo, oppure lo stesso Stato membro, qualora svolga direttamente questo incarico;
 - b) un'autorità di certificazione: un organismo o un'autorità locale, regionale o nazionale, designata dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
 - c) un'autorità di audit: un organismo operativamente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
2. Oltre alle autorità di cui al paragrafo 1, lo Stato membro designa un organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le proprie relazioni con le autorità e gli organismi di cui sopra e le relazioni di questi ultimi con la Commissione. Fatto salvo il presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le suddette autorità, che esercitano le rispettive funzioni nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.
4. Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 1, lettera b), una parte o la totalità delle funzioni di gestione, pagamento, certificazione e controllo può essere svolta dallo stesso organismo.

Articolo 58

Funzioni dell'autorità di gestione

Spetta all'autorità di gestione gestire e attuare il programma operativo in maniera efficiente, efficace e corretta. In particolare, essa è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e, per l'intero periodo di attuazione, siano conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;
- b) verificare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese con le norme comunitarie e nazionali;
- c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;
- d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 46 vengano svolte entro i termini previsti dal presente regolamento e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;
- f) istituire opportune procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano tenuti a disposizione secondo quanto disposto agli articoli 83 e 93;
- g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e ai controlli effettuati in relazione alle spese ai fini della certificazione;

- h) dirigere il comitato di sorveglianza e trasmettergli documenti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
- i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni annuali e finali di attuazione;
- j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50.

L'autorità di gestione esercita una funzione di audit interno.

Articolo 59

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:

1. elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni di spesa certificate e le domande di pagamento in formato elettronico;
2. certifica che:
 - a) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - b) la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;
3. garantisce, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e ai controlli effettuati in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
4. tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le verifiche svolte dall'autorità di controllo o sotto la sua responsabilità;
5. tiene una contabilità informatizzata delle spese presentate alla Commissione;
6. garantisce il recupero di qualsiasi finanziamento comunitario (eventualmente maggiorato degli interessi) che, a seguito di irregolarità constatate, risulti indebitamente versato, tiene una contabilità degli importi recuperabili e rimborsa alla Commissione gli importi recuperati, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di controllo di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:
 - a) garantisce che gli audit vengano svolti conformemente alle norme internazionali per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
 - b) garantisce che gli audit vengano svolti su un campione adeguato di operazioni atto a verificare le spese dichiarate;
 - c) presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), il metodo di lavoro, il metodo di campionamento per il controllo delle operazioni e una pianificazione indicativa degli audit al fine di garantire che i principali organismi siano controllati e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;
 - d) ove sistemi comuni si applichino a più programmi operativi, può essere presentata, ai sensi della lettera c), una strategia unica di audit;
 - e) entro il 30 giugno di ogni anno, dal 2008 al 2016:
 - i) redige una relazione annuale di controllo che presenta le risultanze degli audit del programma operativo effettuati conformemente alla strategia di audit nel corso dell'anno precedente e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma; le informazioni relative al 2014 e al 2015 possono essere incluse nella relazione finale che accompagna la dichiarazione di validità;
 - ii) formula un parere in merito al funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione nel corso dell'anno e la legalità e regolarità delle transazioni sottiacenti;
 - f) fornisce informazioni in merito agli audit e ai pareri, che possono formare oggetto di una relazione unica qualora un sistema comune si applichi a vari programmi operativi;
 - g) fornisce, alla chiusura del programma, una dichiarazione che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità delle transazioni sottiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, suffragata da una relazione di controllo finale.

2. Qualora le verifiche di cui alle lettere a) e b) vengano effettuate da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima accerta che tale organismo disponga dell'indipendenza funzionale necessaria e che il lavoro venga svolto conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

CAPITOLO II

Sorveglianza

Articolo 61

Comitato di sorveglianza

Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione e previa consultazione dei partner. Ciascun comitato di sorveglianza viene istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.

Articolo 62

Composizione

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione. Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione può prendere parte ai lavori del comitato di sorveglianza con funzione consultiva.
2. La composizione del comitato di sorveglianza viene decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all'articolo 8 nonché l'autorità di gestione.

L'autorità di gestione coordina il comitato di sorveglianza.

Articolo 63

Funzioni

Il comitato di sorveglianza verifica l'efficienza e la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi. A tal fine esso:

- a) esamina e approva, entro quattro mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate; i criteri di selezione vengono riesaminati secondo le necessità della programmazione;

- b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascuna priorità, nonché le valutazioni intermedie di cui all'articolo 48;
- d) esamina e approva le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'articolo 65 prima che siano trasmesse alla Commissione;
- e) è informato in merito alla relazione annuale di controllo e alle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione a seguito dell'esame della relazione;
- f) su iniziativa dello Stato membro, può essere informato in merito alla relazione annuale di cui all'articolo 17;
- g) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi adeguamento o revisione del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi del Fondo ovvero migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- h) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo.

Articolo 64

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi su indicatori finanziari e indicatori di attuazione, di risultato e di impatto definiti nel programma operativo.
3. Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per genere e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.
4. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri, esamina gli indicatori necessari ai fini della sorveglianza e della valutazione del programma operativo.

Articolo 65

Relazioni annuali e relazioni finali

1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma operativo. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma operativo.

2. Le relazioni annuali di attuazione e la relazione finale comprendono i seguenti elementi:

- a) lo stato di realizzazione del programma operativo e delle priorità rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta ciò sia possibile, degli indicatori finanziari, di attuazione, di risultato e di impatto per la priorità;
- b) qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto sull'esecuzione dell'intervento, segnatamente sviluppi significativi sul piano socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del Fondo e gli interventi di altri strumenti finanziari;
- c) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifichi per ciascuna priorità le spese pagate ai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente, i pagamenti totali provenienti dalla Commissione e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 64, paragrafo 2;
- d) l'esecuzione finanziaria per categoria di intervento conformemente alla ripartizione delle priorità prevista al titolo IV;
- e) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
 - le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
 - una sintesi dei problemi significativi riscontrati in sede di attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, anche a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 67;
 - il ricorso all'assistenza tecnica;
- f) le disposizioni adottate per pubblicizzare il programma operativo;
- g) una dichiarazione che attesti il rispetto delle politiche comunitarie nell'esecuzione del programma operativo e identifichi, ove del caso, i problemi eventualmente riscontrati e le misure adottate per risolverli;
- h) se del caso, l'utilizzo degli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o a un'altra autorità pubblica nel periodo di attuazione del programma operativo.

3. Le relazioni si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 e consentono di comprendere le modalità di esecuzione del programma operativo.

4. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità di gestione. Per la relazione finale sul programma operativo, il termine è di cinque mesi. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

Articolo 66

Relazione annuale della Commissione

1. Entro il 31 dicembre la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'effettiva applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione traccia una sintesi delle principali evoluzioni, tendenze e sfide connesse all'attuazione dei programmi operativi.
2. La relazione è fondata sull'esame e la valutazione, da parte della Commissione, della relazione strategica annuale degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e di ogni altra informazione disponibile. La relazione precisa le misure di controllo che gli Stati membri e la Commissione hanno adottato o devono adottare per dare un seguito adeguato alle conclusioni della relazione.
3. Essa comprende inoltre:
 - a) una sintesi delle attività del Fondo per Stato membro, con l'indicazione della ripartizione degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascuno Stato membro nonché del ricorso all'assistenza tecnica da parte della Commissione e degli Stati membri;
 - b) una valutazione del coordinamento del Fondo con i Fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
 - c) le risultanze delle valutazioni di cui all'articolo 48, non appena disponibili;
 - d) alla presentazione della quarta relazione annuale e alla presentazione della relazione relativa all'ultimo anno di programmazione, una sintesi degli audit realizzati per conto della Commissione sui sistemi di controllo e di gestione istituiti dagli Stati membri e degli audit realizzati dallo Stato membro sugli interventi del Fondo, con l'indicazione delle rettifiche finanziarie eventualmente effettuate.

Articolo 67

Esame annuale dei programmi

1. Ogni anno, al momento di presentare la relazione annuale di attuazione e la relazione di audit di cui all'articolo 65 e all'articolo 60, paragrafo 4, e secondo modalità da definire d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione interessata, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, anche in relazione al funzionamento del sistema di gestione e di controllo, allo scopo di migliorare l'attuazione.
2. A seguito del suddetto esame la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.
3. Una volta approntate le valutazioni ex post dell'assistenza concessa nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali vengono esaminati in occasione del primo esame annuale successivo.

CAPITOLO III

Controlli

SEZIONE 1

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 68

Sana gestione finanziaria

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi operativi e la legalità e regolarità delle transazioni sottiacenti.
2. Essi provvedono affinché le autorità di gestione, le autorità di certificazione, le autorità di audit e gli altri organismi interessati ricevano opportuni orientamenti in merito alla creazione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 56 a 60, per garantire un utilizzo efficace e corretto dei finanziamenti comunitari.
3. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Quando un importo indebitamente versato non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio delle Comunità europee l'importo perduto, salvo qualora sia in grado di dimostrare che la perdita subita non è dovuta a irregolarità o negligenza ad esso imputabile.

Articolo 69

Sistemi di gestione e di controllo

1. Anteriormente all'adozione di un programma operativo, gli Stati membri accertano che i sistemi di gestione e di controllo per i programmi operativi siano stati predisposti conformemente agli articoli da 56 a 60. Essi sono responsabili del corretto funzionamento di tali sistemi per l'intero periodo di programmazione.
2. Entro tre mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure delle autorità di gestione e di certificazione e degli organismi intermedi, nonché i sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da ogni altro organismo incaricato di svolgere audit sotto la responsabilità di quest'ultima.
3. Tale descrizione è accompagnata da una relazione redatta da un organismo di audit indipendente che espone i risultati di una valutazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con quanto disposto agli articoli da 56 a 60. Qualora il suddetto parere contenga delle riserve, la relazione indica le carenze riscontrate e la loro gravità. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro stabilisce un piano delle misure correttive da applicare e il calendario della loro attuazione.

L'organismo di audit indipendente è designato entro e non oltre la data di adozione del programma operativo. La Commissione può accettare che l'autorità di audit del programma operativo funga da organismo di audit indipendente, a condizione che essa disponga delle capacità necessarie. L'organismo di audit indipendente deve disporre dell'indipendenza operativa necessaria e operare in base a norme di audit internazionalmente riconosciute.

SEZIONE 2

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Articolo 70

Competenze della Commissione

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, la Commissione accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo e, sulla base delle

relazioni di controllo annuali e dei propri audit, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2. Fatti salvi i controlli realizzati dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere accertamenti in loco, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, per verificare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; tali controlli possono comprendere verifiche sulle operazioni che rientrano nel programma operativo. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 71

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di controllo e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono regolarmente, in genere almeno una volta all'anno, per esaminare congiuntamente la relazione di controllo annuale presentata ai sensi dell'articolo 60 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di controllo presentata ai sensi dell'articolo 60 entro un termine massimo di tre mesi o in occasione della prima riunione successiva al suo ricevimento.
2. Nel definire la propria strategia di controllo, la Commissione identifica i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità del sistema ai sensi dell'articolo 60 non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, per i quali la strategia di controllo dell'autorità di audit è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sulla base dei risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.
3. Per questi programmi la Commissione può comunicare agli Stati membri interessati che essa si affiderà principalmente al parere dell'autorità di audit per quanto riguarda la correttezza, legalità e regolarità delle spese dichiarate e che svolgerà i propri controlli in loco solo in circostanze eccezionali.

TITOLO VIII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPITOLO I

Gestione finanziaria

SEZIONE 1

IMPEGNI DI BILANCIO

Articolo 72

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (in appresso “impegni di bilancio”) sono effettuati annualmente su un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l’adozione, da parte della Commissione, della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo del Fondo ai sensi dell’articolo 20.

SEZIONE 2

PAGAMENTI

Articolo 73

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi finanziari del Fondo vengono effettuati conformemente agli impegni di bilancio. Tutti i pagamenti sono imputati all’impegno aperto più vecchio.
2. I pagamenti avvengono sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di un pagamento del saldo. Essi sono versati all’organismo designato dallo Stato membro.

3. Entro e non oltre 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un aggiornamento delle previsioni relative alle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.
4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni tra la Commissione e le autorità designate dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 100, paragrafo 3.

Articolo 74

Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella priorità, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall'autorità responsabile della certificazione.

Articolo 75

Dichiarazione di spesa

Tutte le dichiarazioni di spesa devono includere, per ciascuna priorità, l'ammontare delle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni e il contributo pubblico corrispondente. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, le spese certificate alla Commissione sono spese sostenute dai beneficiari che hanno formato oggetto di un pagamento da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

Articolo 76

Cumulo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95% del contributo al programma operativo.
2. Una volta raggiunto questo massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per il Fondo, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno n+1.

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'organismo responsabile dei pagamenti garantisca che i beneficiari percepiscano l'ammontare complessivo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

SEZIONE 3

PREFINANZIAMENTO

Pagamento

1. Una volta adottata la decisione che approva il contributo del Fondo a un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7% del contributo del Fondo al programma operativo.
2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma operativo in questione e vanno detratti dall'importo della spesa pubblica indicato nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma operativo.

SEZIONE 4

PAGAMENTI INTERMEDI

Articolo 79

Pagamenti intermedi

La Commissione effettua i pagamenti intermedi in funzione delle disponibilità finanziarie, a condizione di aver ottenuto garanzie ragionevoli circa la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri per i programmi operativi con quanto disposto agli articoli da 56 a 60. Tali garanzie si basano sulla relazione dell'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 69, paragrafo 3.

Articolo 80

Ricevibilità delle domande di pagamento

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) la Commissione deve aver ricevuto una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 73;
 - b) l'importo concesso per ciascuna delle priorità nel periodo in questione non deve superare il massimale previsto per la partecipazione del Fondo;
 - c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultima relazione annuale di attuazione entro i termini previsti, conformemente all'articolo 65, paragrafo 3;
 - d) le operazioni le cui spese figurano nella richiesta di pagamento in questione non devono essere state oggetto di un'interruzione o di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 84 né di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato.
2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione di una domanda conforme ai requisiti summenzionati.
3. In caso di mancato rispetto di uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa quanto prima possibile lo Stato membro e l'autorità di certificazione incaricata dell'esecuzione dei pagamenti.

Articolo 81

Procedura di pagamento

1. La Commissione procede al pagamento intermedio entro 45 giorni dalla data di registrazione di una domanda conforme ai requisiti di cui all'articolo precedente.
2. In caso di mancato rispetto di uno dei requisiti suddetti, la Commissione ne informa quanto prima possibile lo Stato membro e l'autorità di certificazione incaricata dell'esecuzione dei pagamenti.
3. L'autorità di certificazione provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per i programmi operativi vengano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre.

SEZIONE 5

PAGAMENTO DEL SALDO E CHIUSURA DEL PROGRAMMA

Articolo 82

Condizioni per il pagamento del saldo

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto entro il 30 giugno 2016 la documentazione seguente:
 - a) una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 75;
 - b) la relazione finale di attuazione del programma operativo contenente le informazioni di cui all'articolo 65;
 - c) una dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera g), accompagnata dalla relazione finale di audit.

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale di attuazione e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo.

2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2016 comporta il disimpegno automatico del saldo, conformemente all'articolo 87.

3. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro e non oltre 45 giorni a decorrere dalla data di accettazione della relazione finale e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo. Fatto salvo il paragrafo 5, il saldo dell'impegno di bilancio viene disimpegnato a distanza di sei mesi dal pagamento.
4. Dopo il 30 giugno 2016, alle dichiarazioni di spesa non possono essere aggiunte spese non certificate prima di tale data.
5. Fatto salvo l'esito di eventuali audit effettuati dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, il saldo versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito.

Articolo 83

Conservazione dei documenti

L'autorità di gestione provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea. Detti documenti sono tenuti a disposizione conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conservazione dei documenti e almeno per i cinque anni successivi alla chiusura di un programma operativo. Essi vengono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

SEZIONE 6

INTERRUZIONE, TRATTENUTA E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 84

Interruzione

1. I termini di pagamento sono interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora sussistano dubbi circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo o qualora il suddetto ordinatore richieda alle autorità nazionali informazioni complementari nel quadro della sorveglianza delle osservazioni formulate in sede di revisione annuale. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità di certificazione circa i motivi dell'interruzione. Lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per correggere la situazione entro il più breve termine.

2. Qualora risulti necessario adottare una decisione conformemente agli articoli 85 e 86, il periodo di interruzione di cui sopra viene prorogato fino a un massimo di sei mesi.

Articolo 85

Trattenuta

1. La Commissione decide di applicare una trattenuta sui pagamenti intermedi pari al 20% degli importi da rimborsare nel caso in cui, benché gli elementi essenziali del piano di azioni correttive di cui all'articolo 69, paragrafo 3, siano stati applicati e le gravi carenze indicate dall'autorità di audit del programma nella relazione annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettere e) e i), siano state corrette, occorranza ulteriori modifiche perché essa disponga di garanzie soddisfacenti in merito ai sistemi di gestione e di controllo.
2. La Commissione adotta la decisione relativa ad eventuali trattenute dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
3. Il saldo dei pagamenti intermedi viene versato quando tutte le misure richieste sono state adottate. In caso contrario può essere applicata una rettifica finanziaria ai sensi dell'articolo 96.

Articolo 86

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello delle priorità o dei programmi nel caso in cui:
 - a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti da parte dell'autorità di certificazione e per le quali non sono state adottate misure correttive;
 - b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa presentino una grave irregolarità che non è stata corretta; oppure
 - c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 69.
2. La Commissione può decidere di sospendere i pagamenti intermedi dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
3. La Commissione pone termine alla sospensione dei pagamenti intermedi quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne il ritiro. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può

decidere la riduzione dell'importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 96.

SEZIONE 7

DISIMPEGNO AUTOMATICO

Articolo 87

Principi

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o i pagamenti intermedi, o per la quale non le sia stata trasmessa una domanda di pagamento ricevibile ai sensi dell'articolo 80, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma.
2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 30 giugno 2016.
3. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

Articolo 88

Eccezioni ai termini per il disimpegno

Qualora l'autorizzazione di un regime di aiuto richieda una decisione ulteriore della Commissione, il termine per il disimpegno automatico di cui all'articolo 87 decorre dalla data della decisione della Commissione successiva alla decisione recante approvazione del programma operativo. Gli importi interessati da tale deroga sono stabiliti sulla base di un calendario trasmesso dallo Stato membro unitamente alle relative motivazioni.

Articolo 89

Interruzione della decorrenza dei termini per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

Il periodo per l'applicazione del disimpegno automatico di cui all'articolo 87 è interrotto, per l'ammontare corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato

membro trasmetta alla Commissione un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno n+2. Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, è interrotto alle stesse condizioni applicabili agli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

Articolo 90

Eccezioni al disimpegno automatico

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato interrotto, trattenuto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno n+2; la contabilizzazione definitiva di tali importi dipende dall'esito del problema all'origine della trattenuta, dell'interruzione o della sospensione del pagamento;
- b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;
- c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

Articolo 91

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto al paragrafo 2. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.
2. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informazione per approvare l'importo comunicato o trasmettere le proprie informazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 87.
3. La partecipazione del Fondo al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo che è oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato al fine di ripartire la riduzione del contributo tra tutte le priorità del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascuna priorità.

SEZIONE 8

CHIUSURA PARZIALE

Articolo 92

Chiusura parziale

1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità decisa dallo Stato membro. La chiusura parziale riguarda le operazioni concluse per le quali il beneficiario ha ricevuto il pagamento finale entro il 31 dicembre dell'anno n-1. Ai fini del presente regolamento, si considerano concluse le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali il beneficiario ha ricevuto un pagamento finale o ha fornito all'autorità di gestione un documento di effetto equivalente.

L'ammontare dei pagamenti corrispondenti alle operazioni completate è identificato nelle dichiarazioni di spesa. La chiusura parziale viene effettuata a condizione che l'autorità di gestione trasmetta alla Commissione quanto segue entro il 30 giugno dell'anno n:

- a) una dichiarazione finale di spesa per le operazioni in questione;
- b) una dichiarazione di validità (rilasciata dall'autorità di audit per il programma secondo il disposto dell'articolo 60) per la domanda di pagamento finale relativa alle operazioni completate, che attesti la legalità e la regolarità delle transazioni sottiacenti.

Articolo 93

Documenti

1. L'autorità di gestione tiene a disposizione della Commissione un elenco delle operazioni soggette a chiusura parziale per le quali è stato effettuato un pagamento finale.
2. L'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti alle operazioni in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea. I documenti sono tenuti a disposizione per un periodo minimo di cinque anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. Essi vengono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 95 e 96 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

SEZIONE 9

USO DELL'EURO

Articolo 94

Uso dell'euro

Le decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, gli impegni e i pagamenti della Commissione nonché gli importi delle spese certificate e le domande di pagamento degli Stati membri sono espressi e versati in euro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 100, paragrafo 3.

CAPITOLO II

Rettifiche finanziarie

SEZIONE 1

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 95

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità e intervenire quando viene accertata una modifica importante che incida sulla natura o sulle condizioni di attuazione o di controllo di un'azione ed effettuare le necessarie correzioni finanziarie.
2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il Fondo. I fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato secondo quanto disposto al paragrafo 3. Gli Stati membri includono nella relazione annuale di

attuazione e controllo trasmessa alla Commissione ai sensi degli articoli 60 e 65 un elenco delle procedure di soppressione avviate nel corso dell'anno in questione.

3. Il contributo del Fondo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica, né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per un errore sistemico, per le operazioni in cui si è prodotto tale errore. Nella relazione di cui all'articolo 65, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità da essi decise o proposte per il riutilizzo dei fondi soppressi e l'eventuale correzione del piano di finanziamento del programma operativo.
4. Nel caso di irregolarità sistemiche, gli Stati membri estendono le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.
5. In caso di importi da recuperare a seguito di una soppressione a norma del paragrafo 1, il servizio o l'organismo competente avvia le procedure di recupero e ne dà notifica alle autorità di certificazione e di gestione. I recuperi vengono notificati e contabilizzati.

SEZIONE 2

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 96

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
 - a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
 - b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state corrette dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
 - c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 68 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.
2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di applicare un tasso forfettario o una rettifica estrapolata. Quando il caso di irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1,

lettera e) e i), nell'ambito di una relazione di controllo annuale, è da presumere l'esistenza di un problema sistemico che comporta l'applicazione di un tasso forfettario o di una rettifica estrapolata, a meno che lo Stato membro, entro un termine di due mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità e delle implicazioni finanziarie dovute alle carenze riscontrate nel programma operativo in causa.
4. Ove si basi su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 69, le relazioni trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 e le eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 97

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame dei fascicoli pertinenti, che la portata reale dell'irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d'accordo con la Commissione, limitare questo esame a una parte o a un campione adeguato dei fascicoli di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame suddetto è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti.
3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro viene da questa convocato a un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire ad un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi. In caso di mancato accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre dalla data di ricevimento della lettera con cui lo Stato membro rifiuta l'invito a un'audizione.

Articolo 98

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione [emesso a norma dell'articolo 72 delle modalità di

applicazione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁹]. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Articolo 99

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 96 e di recuperare gli aiuti di Stato secondo quanto previsto all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

TITOLO IX

COMITATO

Articolo 100

Comitato e procedure

1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo per la pesca (in appresso: "il comitato").
2. Detto comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso è istituito sotto gli auspici della Commissione.
3. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

¹⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 29).

Articolo 101

Modalità d'applicazione

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 100.
2. Le misure di assistenza tecnica attuate dalla Commissione e previste all'articolo 45, paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 100.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 102

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94, (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 2792/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006.
2. Nel preparare un intervento comunitario, la Commissione tiene conto di eventuali misure già approvate dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto dall'intervento in questione.
3. Gli importi parziali impegnati per gli interventi approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006 e per i quali essa non ha ricevuto i documenti richiesti per la chiusura degli interventi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati. I documenti richiesti per la chiusura degli interventi sono la domanda di pagamento del saldo, la relazione finale di attuazione e di controllo e la dichiarazione, redatta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione, che sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo finale, nonché sulla legalità e regolarità delle transazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 103

Abrogazione di regolamenti anteriori

I regolamenti (CE) n. 1263/1999 e (CE) n. 2792/1999 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, senza pregiudizio dell'articolo 102.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 104

Clausola di riesame del presente regolamento

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 105

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tuttavia, l'articolo 14 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO I

In conformità con la comunicazione sulle prospettive finanziarie adottata dalla Commissione il 10 febbraio 2004, la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo per la pesca, espressa ai prezzi del 2004, è la seguente:

milioni di euro

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
655	678	701	713	726	738	752

Per tutte le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza negli Stati membri dell'Unione a 15, la dotazione disponibile da impegnare, espressa ai prezzi del 2004, ammonta a 2 015 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

milioni di euro

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
293	293	291	288	286	283	281

È richiesto uno sforzo significativo per concentrare le risorse di bilancio sui nuovi Stati membri interessati dall'obiettivo di convergenza. La dotazione disponibile da impegnare a favore di tali Stati membri, espressa ai prezzi del 2004, ammonta a 1 702 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

milioni di euro

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
184	207	232	247	262	277	293

Il 75% degli stanziamenti di impegno disponibili per il Fondo, in termini reali, è destinato alle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza.

ALLEGATO II

Aliquote MASSIME dell'AIUTO PUBBLICO

Aliquote della partecipazione finanziaria

Per tutte le misure di cui al titolo IV, la partecipazione finanziaria comunitaria (A), la partecipazione finanziaria pubblica complessiva (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, ove del caso, la partecipazione finanziaria dei beneficiari privati (C) sono soggette ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili:

Gruppo 1: (investimenti non produttivi)

Premio per l'arresto definitivo delle attività (articolo 25), premio per l'arresto temporaneo delle attività (articolo 26); compensazione socioeconomica (articolo 28); misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); misure idroambientali (articolo 31); misure sanitarie e di polizia sanitaria (articolo 32); azioni collettive (articolo 36); misure intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica (articolo 37); attrezzatura dei porti di pesca (articolo 38); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39); progetti pilota (articolo 40); modifiche dei pescherecci e loro destinazione ad altre attività (articolo 41); assistenza tecnica (articolo 45).

Gruppo 2: (investimenti produttivi)

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell'acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).

Gruppo 3:

- Nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell'articolo 23, lettera a), primo trattino:
 - premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 25);
 - premi per l'arresto temporaneo delle attività (articolo 26);
 - compensazioni socioeconomiche (articolo 28).
- Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafi 3 e 4.

Gruppo 4:

Progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 40).

Intensità dell'aiuto e aliquote della partecipazione finanziaria per le operazioni finanziate nel quadro del presente regolamento

	Gruppo 1:	Gruppo 2:	Gruppo 3:	Gruppo 4:
Regioni interessate dall'obiettivo di convergenza	A ≤ 75% B ≥ 25%	A ≤ 30% B ≥ 10% C ≥ 60% (*)	A ≤ 85% B ≥ 15%	A ≤ 60% B ≥ 20% C ≥ 20%
Regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza	A ≤ 50% B ≥ 50	A ≤ 15% B ≥ 15% C ≥ 70% (*)	A ≤ 65% B ≥ 35%	A ≤ 30% B ≥ 30% C ≥ 40%
Regioni ultraperiferiche e isole periferiche greche svantaggiate a causa della distanza	A ≤ 85% B ≥ 15%	A ≤ 42,5% B ≥ 7,5% C ≥ 50% (*)	A ≤ 85% B ≥ 15%	A ≤ 65% B ≥ 15% C ≥ 20%

(*) L'aliquota del settore privato per le misure ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 2, è ridotta del 20%.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Politique commune de la Pêche

Activité(s): Interventions financières dans le secteur de la pêche

DENOMINATION DE L'ACTION: REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT UN FONDS EUROPEEN POUR LA PECHE

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE

2.2 Période d'application:

(années de début et d'expiration)

01 janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)
(cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3^e décimale)

	Année n 2007	n + 1 2008	n + 2 2009	n + 3 2010	n + 4 2011	n + 5 et s. 2012 - 2013	Total
Crédits d'engagement	650	673	695	707	720	1478	4923
Crédits de paiement							

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA)
(cf. point 6.1.2)

CE	5	5	6	6	6	12	40
CP	5	5	6	6	6	12	39,712

Sous-total a+b							
CE	655	678	701	713	726	1490	4963
CP							

- c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement
(cf. points 7.2 et 7.3)

CE/CP							
-------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL a+b+c							
CE							
CP							

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

Cette proposition est compatible avec la proposition de la Commission pour les perspectives financières 2007-2013 (Com (2004) 101 final du 10.02.2004). Elle s'inscrit dans le cadre de la rubrique 2 « conservation et gestion des ressources naturelles ».

[...] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

[...] y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure).

OU

[...] Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Millions d'euros (à la première décimale)

Ligne budgétaire	Recettes	Avant l'action (année n-1)	Situation après l'action							
			Année n ³	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5		
	a) <i>Recettes en termes absolus</i> ¹									
	b) <i>Modification des recettes</i> ²	Δ								

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Nature de la dépense		Nouvelle	Participation AELE	Participation pays candidats	Rubrique PF
DNO	CD	OUI	NON	NON	N° [2]

4. BASE JURIDIQUE

(Indiquer ici uniquement la base juridique principale.)

Articles 32 et 33 du Traité.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire²⁰

5.1.1 Objectifs poursuivis

La présente proposition vise la mise en place d'un Fonds destiné à promouvoir le développement économique et social du secteur de la pêche, dans le cadre d'une gestion durable des ressources halieutiques conformément aux orientations arrêtées par la réforme de la politique commune de la pêche adoptée en Décembre 2002.

L'excès de capacité de flotte communautaire, en dépit des efforts entrepris dans le cadre des programmes structurels précédents (IFOP 1994-1999 et IFOP 2000-2006), demeure l'une des causes de la surexploitation de certains stocks. Le Fonds européen pour la pêche (FEP) devra désormais contribuer de manière décisive à la réduction nécessaire des capacités, notamment celles des flottes exerçant une pression sur les stocks menacés. Par ailleurs le Fonds devra accompagner la restructuration du secteur par un dispositif de mesures sociales et économiques de nature à limiter l'impact lié au déclin des activités de pêche ou aux mesures contraignantes prises en vertu de la politique de la conservation des ressources halieutiques.

L'aquaculture et la transformation communautaires demeurent confrontées à des problèmes de compétitivité, de productivité et de durabilité, ces domaines devraient faire l'objet d'un soutien ciblé, permettant aux entreprises de s'adapter aux contraintes de marché, environnementales et réglementaires auxquelles elles sont confrontées.

Les problèmes liés à l'évolution du secteur et à la rareté de la ressource frappent l'ensemble des activités économiques des zones pêche, il convient donc de mettre en place une politique de développement des zones côtières de pêche qui s'inscrit dans une démarche intégrée autour d'une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local.

Enfin, conformément aux objectifs fixés la PCP réformée, il conviendra d'accorder une importance accrue à la prise en compte de la dimension environnementale dans toutes les interventions du Fonds.

²⁰ Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

L'analyse d'impact réalisée par la DG FISH et mentionnée au point 5.1.2 développe davantage les objectifs poursuivis par les interventions du Fonds

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

a) *d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante a été collectée²¹.*

L'analyse d'impact de la présente proposition réalisée par la DG pêche a été rédigée sur la base des évaluations disponibles notamment

- l'évaluation ex post des programmes IFOP pour la période 1994-1999,
- l'évaluation à mi-parcours des programmes IFOP pour la période 2000-2006,
- l'étude de l'impact de l'IFOP sur l'industrie de la transformation 1994-1999.

D'autres documents stratégiques ont été également pris en compte pour l'élaboration de cette proposition en particulier,

- le Livre Vert sur l'avenir de la PCP (mars 2001),
- la Communication de la Commission intitulée « une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne » - COM (2002)511 final du 19.9.2002,
- la Communication de la Commission « plan d'action pour pallier les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l'UE » - COM (2002) 600 du 6.11.2002.

b) *de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante.)*

La gestion des interventions soutenues par le Fonds sera plus décentralisée vers les Etats membres,,, par analogie avec les règles de gestion qui régiront les nouveaux Fonds structurels et de cohésion et le nouvel instrument de développement rural. Un autre élément de simplification réside dans le choix d'un Fonds unique couvrant tout le territoire communautaire, régi par un règlement unique simplifié, se limitant à définir les principes et les critères d'intervention.

Les responsabilités de la Commission et des Etats membres seront également mieux définies à chaque stade de la programmation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle. Au niveau de la programmation, cette proposition adopte le principe d'une feuille de route déterminant les objectifs stratégiques tels que prévu dans les conclusions du 3ème rapport de la Commission sur la cohésion économique de 2004. Ainsi le Conseil dans un premier temps adopte, sur proposition de la Commission, après avis du Parlement, des orientations stratégiques définissant les priorités d'intervention de la PCP et servant de cadre de référence pour la programmation du Fonds par les Etats membres. Les Etats membres adoptent à leur tour des

²¹ Pour les informations minimales obligatoires à présenter en ce qui concerne les initiatives nouvelles, voir le document SEC(2000) 1051.

plans stratégiques nationaux conformes aux orientations du Conseil, qui portent sur l'ensemble des volets de la PCP et indiquent les priorités et les objectifs pour sa mise en œuvre. Les programmes opérationnels des Etats membre devront tenir compte.

Les ressources du Fonds seront concentrées sur un nombre limité de priorités de manière à améliorer la transparence financière, la qualité et l'efficacité des interventions et faciliter l'évaluation de la valeur ajoutée communautaire. Ainsi la concentration de l'effort financier sur l'ajustement des capacités de pêche et l'atténuation des impacts socio-économiques qui en découlent devraient mieux contribuer à la réalisation des objectifs d'une pêche responsable et durable sur le plan économique, social et environnemental.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

(Dans le cas du renouvellement d'un programme, il s'agit aussi de décrire brièvement les enseignements à tirer d'une évaluation intérimaire ou ex post.)

L'évaluation ex-post de l'impact du soutien de l'IFOP sur la période 1994-1999 montre que cet instrument n'a pas été suffisant pour enrayer la réduction des surcapacités de pêche, du fait, en partie, que l'IFOP s'est avéré difficile à gérer et inadapté pour susciter le retrait des navires ciblant les stocks halieutiques les plus menacés.

L'évaluation ex-post de l'impact du soutien de l'IFOP reçu par l'industrie de la transformation pour la période 1994-1999 montre que, quoique la politique communautaire en matière d'aide au secteur de la transformation ait évolué, vers des mesures de restructuration et un encouragement à l'adoption de techniques de production améliorant la compétitivité, des progrès restent à faire non seulement au niveau de la définition des priorités mais aussi à celui de la simplification des mécanismes de mise en œuvre de l'IFOP.

L'évaluation a mi-parcours des programmes relevant de la période 2000-2006 suggère que la programmation devrait être élaborée de manière partenariale, qu'il convient d'éliminer les mesures contradictoires pour la flotte (construction, modernisation versus démolition et déclassement) et de soutenir d'avantage des activités intra sectoriels, pour combattre la fragmentation du secteur. En ce qui concerne la gestion et le suivi des programmes, il est recommandé d'améliorer la promotion pour attirer d'avantage des projets, de simplifier les procédures administratives et de mieux définir les indicateurs de suivi.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

– L'adaptation des capacités de pêche :

Le fonds devra répondre à l'une des priorités de la PCP à savoir l'exploitation durable des ressources halieutiques. Il devra par conséquent accompagner la gestion de la flotte communautaire, aujourd'hui encore sur capacitaire, en visant en premier lieu les flottes pêchant des ressources en dessous des limites biologiques raisonnable. Le Fonds pourra accorder des aides aux armateurs et équipages affectés par des mesures d'ajustement des efforts de pêche lorsque celles-ci s'inscrivent dans le cadre :

– De plans de reconstitution ou de gestion de la ressource adoptés par le Conseil,

– De mesures d'urgence adoptée par la Commission ou les Etats membres pour la conservation,

22. De la non reconduction d'un accord de pêche avec un pays tiers ou d'un arrangement international,

– De plans de sortie de flotte adoptés par les Etats membres sur une base volontaire.

Ces plans d'adaptation des capacités devront inclure des actions d'arrêt définitif des activités de pêche et pourront inclure des mesures d'arrêt temporaire.

Les crédits non alloués au titre de la réserve feront l'objet d'une programmation classique pour tous les autres domaines d'intervention ci-après. Dans ce cadre, le fonds apportera un concours financier aux plans de sortie de flotte qui seraient adoptés par les Etats membres suite à la non reconduction d'un accord ou d'un arrangement international, ou en vue d'adapter les capacités de leur flotte de pêche aux ressources disponibles dans le cadre de plans d'une durée limitée adoptés volontairement par les Etats membre.

Un soutien approprié sera accordé au financement d'équipements visant à améliorer la sécurité à bord, d'hygiène, la qualité des produits et des conditions de travail, l'expérimentation de nouvelles mesures techniques dans le cadre de projets pilotes et ou permettant de conserver les captures à bord ou de réduire l'impact de la pêche sur l'environnement marin.

Au titre de cette priorité « ajustement des efforts de pêche », des compensations socio-économiques pourront être octroyées en faveur des pêcheurs affectés par l'évolution de l'activité de pêche pour leur reconversion, la diversification de leur activité ou leur départ anticipé du secteur.

– Développement durable des zones côtières de pêche :

Le Fonds interviendra en faveur du développement durable des zones côtières, qui devra s'appuyer sur une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local, visant le maintien ou l'amélioration de la prospérité économique et sociale, la promotion de la valeur ajoutée des activités de pêche et d'aquaculture, le soutien à la diversification et à la reconversion économique et la promotion de l'environnement côtier. Le public visé dans ce cadre sera l'ensemble des communautés côtières liées au secteur, allant ainsi au-delà des pêcheurs et armateurs. La délimitation des zones éligibles incombera aux Etats membres sur la base de critères homogènes pour toute la Communauté et définis par la présente proposition. Afin de donner une préférence à la participation des acteurs de terrain, et de garantir une démarche ascendante à partir de la base, les stratégies de développement des zones côtières de pêches seront élaborées et mises en oeuvre par des regroupements de partenaires locaux publics et privés, sélectionnés par les Etats membres par le biais d'appels à propositions.

– Aquaculture, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture :

Les investissements dans ces secteurs devront s'inscrire dans une perspective de développement durable et d'amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment à travers l'adaptation des conditions de production, le respect de la santé humaine et animale, de la qualité des produits et la réduction de l'impact de ces activités sur l'environnement. Les aides aux investissements dans les entreprises de

transformation ou de commercialisation seront néanmoins limitées aux micro et petites entreprises.

– Mesures d'intérêt collectif

Les mesures d'intérêt collectif mises en œuvre par les professionnels et destinées à la protection et au développement de la faune aquatique constituent un autre domaine d'intervention du Fonds. Ces actions doivent être mises en œuvre par des organismes publics ou parapublics ou des organisations professionnelles ou similaires reconnues. Les autres domaines d'intervention au titre des mesures collectives éligibles sont les investissements dans les ports de pêche contribuant à l'amélioration des services offerts aux pêcheurs, la promotion et la recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture dans le respect du droit de la concurrence, les projets pilotes dans le but d'acquérir ou de diffuser de nouvelles connaissances techniques, la transformation des navires de pêche à des fins exclusives de formation ou de recherche.

– Assistance technique

Dans la limite de 5 % des programmes opérationnels, le Fonds pourra concourir au financement d'actions de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de contrôle et d'audit des interventions. Par ailleurs le Fonds pourra apporter un soutien au renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la gestion de la PCP et du Fonds, des Etats membres dont la totalité des régions relèvent de l'objectif de convergence.

A son initiative et pour son compte, et dans la limite de 0,8% de la dotation totale du Fonds, la Commission peut financer au titre du Fonds des mesures de préparation, de suivi et de mise en œuvre, d'évaluation, de contrôle et d'audit nécessaire à la mise en œuvre du Fonds.

Bien que ne relevant plus de la politique de cohésion pour la période 2007-2013, les interventions du fonds en conserveront les mêmes fondements à savoir les principes de partenariat, de subsidiarité et de concentration en faveur des régions les plus défavorisées. A ce titre, les taux d'intervention différenciés pour les différentes régions de la Communauté en vigueur pour les autres Fonds structurels (FEDER et FSE) seront d'application.

5.3 Modalités de mise en œuvre

La mise en œuvre du Fonds relève de la gestion partagée entre la Commission et les Etats membres conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 1605/2002 à l'exception de l'assistance technique à l'initiative de la Commission effectuée en gestion directe. La Commission, sur proposition des Etats membres adopte les stratégies et les priorités de développement de la programmation et la participation financière communautaire. La mise en œuvre du Fonds et leur contrôle, en application du principe de subsidiarité, relève de la responsabilité des Etats membres.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (opérationnelle) (pour toute la période de programmation)

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3^e décimale)

Ventilation	Année n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 et exercices suivants	Total
Action 1							
Action 2							
TOTAL	650	673	695	707	720	1478	4923

L'allocation financière pour le FEP dans le cadre des perspectives financières proposées par la Commission²² pour la période 2007-2013 est de EUR 4,96 milliard pour une Europe élargie à 25, ce qui correspond approximativement aux montants alloués pour l'Europe de 15 lors de la période 2000-2006 (EUR 3.7 milliard).

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

	Année n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 et exercices suivants	Total
1) Assistance technique et administrative (ATA):							
a) Bureaux d'assistance technique (BAT)							
b) Autre assistance technique et administrative: - intra-muros: - extra-muros :	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	3,5
Sous-total 1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	3,5

²² Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Construire notre avenir commun. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie – 2007-2013. Document COM(2004) 101 final du 10.2.2004.

2) Dépenses d'appui (DDA):							
a) Études	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	1,42	4,97
b) Réunion d'experts	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	1,4
c) Information et publications	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,3	1,05
d) Systèmes informatiques de suivi et d'évaluation y compris le registre des navires	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	4,2
e) Réseaux des groupements d'actions côtiers GAC	0	1,666	1,666	1,666	1,666	3,332	9,996
f) Conférences régionales thématiques	0	0,7	0,7	0,7	0,7	1,4	4,2
g) Autres dépenses liées à la mise en œuvre du Fonds <i>(échanges d'expérience entre administrations, examen et peer review des plans stratégiques des EM)</i>	0,474	0,474	1,474	1,474	1,474	3,848	10,396
Sous-total 2							
TOTAL	5	5	6	6	6	12	40

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (opérationnelle) (pour toute la période de programmation)²³

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

Les programmes opérationnels qui seront élaborés par les Etats membres se déclineront en 5 axes prioritaires pour les Etats membres concernés par des mesures relatives à la flotte et 4 axes prioritaires pour les pays qui ne seront pas concernés par ces mesures.

Ces axes sont détaillés au titre IV de la présente proposition, il s'agit respectivement de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire ; de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits,,,, des mesures d'intérêt collectif, du développement des zones côtières de pêche ; et de l'assistance technique .

La répartition des crédits à l'intérieur de chaque enveloppe est de la compétence des Etats membres, elle doit néanmoins être compatible avec les orientations stratégiques prévues à l'article 13 de la présente proposition.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

²³ Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières.

7.1. Incidence sur les ressources humaines

Types d'emplois		Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires		Total	Description des tâches découlant de l'action
		Nombre d'emplois permanents	Nombre d'emplois temporaires		
Fonctionnaires ou agents temporaires	A B C				
Autres ressources humaines					
Total					

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines	Montants en euros	Mode de calcul *
Fonctionnaires Agents temporaires		
Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire)		
Total		

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire (n° et intitulé)	Montants en euros	Mode de calcul
Enveloppe globale (Titre A7) A0701 – Missions		
A07030 – Réunions A07031 – Comités obligatoires ⁽¹⁾ A07032 – Comités non obligatoires ⁽¹⁾ A07040 – Conférences A0705 – Études et consultations Autres dépenses (indiquer lesquelles)		
 Systèmes d'information (A-5001/A-4300)		
Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles)		
Total		

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

⁽¹⁾ Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient :

I.	Total annuel (7.2 + 7.3)
II.	Durée de l'action
III.	Coût total de l'action (I x II)

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Un comité de pilotage est créé pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Le comité de pilotage s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. Il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées, évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel, examine les résultats de la mise en oeuvre et examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission

L'autorité de gestion et le comité de pilotage assurent le suivi au moyen d'indicateurs de résultat, y compris les indicateurs physiques, d'impact et financiers définis dans le programme opérationnel. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du secteur de l'Etat membre et aux objectifs poursuivis. La Commission en partenariat avec les Etats membres et en conformité avec le principe de proportionnalité examine les indicateurs nécessaires au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.

L'autorité de gestion envoie un rapport annuel d'exécution et de contrôle du programme opérationnel à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en oeuvre. Avant leur transmission à la Commission, chaque rapport est examiné et approuvé par le comité de pilotage.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Les programmes opérationnels des Etats membres pour la mise en oeuvre du Fonds font l'objet d'une évaluation ex-ante, d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation ex-post conformément à des modalités convenues entre la Commission et les Etats membres. Le principe de proportionnalité est applicable aux évaluations.

L'évaluation ex-ante vise à assurer la cohérence entre les orientations stratégiques au niveau de la Communauté,,, les plans stratégiques nationaux et les programmes opérationnels ainsi qu'à optimiser l'allocation des ressources budgétaires des programmes opérationnels et à améliorer la qualité de la programmation. Elle est conduite sous la responsabilité de l'Etat membre.

L'évaluation intermédiaire vise à examiner l'efficacité des programmes opérationnels en vue de leur adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en oeuvre. Elle est organisée à l'initiative de l'autorité de gestion, en concertation avec la Commission. Elle doit être conduite selon un calendrier permettant de tenir compte de ses conclusions en cas de reconduction du programme.

L'évaluation ex-post est conduite sous la responsabilité de la Commission en concertation avec l'Etat membre et l'autorité de gestion qui doit assurer la collecte des données nécessaires à sa réalisation. Elle est finalisée au plus tard deux ans à la fin de la période de programmation.

9. MESURES ANTIFRAUDE

La Commission s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des systèmes de gestion et de contrôle. Elle se base également sur les rapports annuels de contrôle et sur ses propres contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des ces systèmes. La Commission coopère avec les autorités nationales d'audit des programmes opérationnels, avec lesquelles elles se réunit au moins une fois par an.

En cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, la Commission interrompt, retient ou réduit tout ou partie des paiements.

La Commission peut effectuer des corrections financière en annulant tout ou partie de la contribution communautaire pour un programme opérationnel lorsqu'elle constate qu'il existe des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle qui mettent en péril les contributions communautaires déjà octroyées, que les déclarations des dépenses sont irrégulières et n'ont pas fait l'objet de mesures de correction par les Etats membres ou que les Etats membres n'ont pas donné suite aux observations formulées par la Commission sur le rapport annuel d'exécution et de contrôle établi par l'autorité de gestion.